

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/255 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 febbraio 2019**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 3, e l'articolo 115, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione. A seguito delle modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> alla parte III, titolo III, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il titolo del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 e il titolo del capo II di tale regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (2) Al fine di evitare oneri amministrativi inutili e per motivi di semplificazione, la prescrizione che il nome di uno strumento finanziario comprenda un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi strutturali e d'investimento europei («fondi SIE») dovrebbe essere soppressa. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>, i destinatari finali degli strumenti finanziari devono tuttavia essere informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE. La soppressione dell'obbligo di indicare il nome di uno strumento finanziario non ha pertanto un'incidenza sulle prescrizioni in materia di visibilità e comunicazione a livello di sostegno ai destinatari finali. L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 821/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (3) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione stabilisce il modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari disciplinati dagli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha modificato alcune di tali disposizioni.
- (4) All'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stata introdotta una nuova opzione di attuazione per combinare i fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici, come ulteriormente disposto nel nuovo articolo 39 bis. È pertanto necessario includere questa opzione di attuazione nella sezione relativa alla descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione, nonché includere nuovi campi di dati nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa ai progressi nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore, al fine di evidenziare i contributi dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tali contributi con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GUL 223 del 29.7.2014, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GUL 138 del 13.5.2014, pag. 5).

